Statuto dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo

Art. 1 - Denominazione

È costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. del DM 202/2014 l'associazione tra gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati di Cuneo denominata "Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo".

Art. 2 - Sede

La sede dell'associazione è in CUNEO, Corso Nizza n.c. 36 presso l'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi

L'associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovrandebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario;
- istituire borse di studio per materie giuridiche, economiche e contabili.
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

Art. 5 - Associati

Possono far parte dell'associazione i Collegi e gli Ordini Professionali della provincia di Cuneo, come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Le iscrizioni decorrono a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda viene accolta.

Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.

Art. 6 - Recesso

Ogni associato può recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 - Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 8 del presente Statuto, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, potranno essere esclusi dall'associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

Art. 8 - Contribuzione annuale

I contributi annuali a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati in base al conto preventivo che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le quote contributive devono essere versate, da chi intende aderire per la prima volta al momento dell'adesione, da tutti gli associati iscritti entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari, che devono intendersi irripetibili.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 9 - Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

L'Assemblea degli associati può deliberare quote contributive differenti, di anno in anno, sulla base del preventivo presentato, a seconda delle effettive esigenze riscontrate per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario

Art. 12 - Assemblea degli associati. Composizione

I Presidenti dei Collegi e degli Ordini Professionali possono farsi rappresentare in assemblea da un componente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio associato tramite delega scritta.

Art. 13 - Assemblea degli associati. Funzioni

L'Assemblea degli associati:

- approva, entro il 31 maggio, il rendiconto dell'esercizio precedente ed il conto preventivo dell'esercizio successivo; il rendiconto e il conto preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo, sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'assemblea;
- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente predisposta dal Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, ad ogni suo rinnovo;
- delibera le direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente alla gestione straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art. 14 - Assemblea degli associati. Riunioni

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, nel caso in cui gli associati siano in numero di 2 (due) le deliberazioni dovranno essere prese all'unanimità, in caso contrario si applicherà quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, nel caso in cui gli associati siano in numero di 2 (due) le deliberazioni dovranno essere prese all'unanimità, in caso contrario si applicherà quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, un componente del Consiglio direttivo lo sostituisce e ne fa le veci.

Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall'assemblea ovvero da un Notaio. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'Assemblea.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti nominati dall'assemblea degli associati in seduta ordinaria; l'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti dovrà essere rappresentato da 3 Consiglieri, quello degli Avvocati da 2 Consiglieri.

Membri di diritto del Consiglio Direttivo sono i Presidenti pro tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell'Ordine degli Avvocati o loro delegati, decadono al momento della conclusione del loro mandato quali Presidenti dei rispettivi ordini e sono automaticamente sostituiti dai nuovi eletti.

Gli altri membri del C.D. dovranno essere nominati su indicazione dei rispettivi Consigli, scelti tra i componenti dei consigli stessi e/o comunque regolarmente iscritti agli Albi Professionali d'appartenenza, durano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina il Presidente, scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, scelto tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il C.D. può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- nomina il Referente dell'Organismo, che dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cuneo;
- pianifica ed organizza le attività dell'associazione;
- predispone il rendiconto e il conto preventivo;
- predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- da esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione pervenute;
- predispone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi.

La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione ad eccezioni di quelle per l'assunzione delle quali è richiesta la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati ed organizza gli uffici amministrativi dell'associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza e informazioni relative agli scopi istituzionali dell'associazione.

Art. 19 - Compensi

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi.

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n. 62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Funzionamento

Le norme relative al funzionamento dell'associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza da un Proboviro, da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Cuneo, su istanza del Presidente dell'Associazione.

Egli giudicherà ex bono et aequo senza alcuna formalità procedurale e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.